

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1558 del 27/03/2023
Oggetto	Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas ubicato in comune di Budrio, via Cantapoiana n° 11 - gestore: BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1587 del 24/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno ventisette MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas ubicato in comune di Budrio, via Cantapoiana n° 11 – gestore: BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl

**IL RESPONSABILE
I.F. RIFIUTI ED ENERGIA**

Decisione

1. Aggiorna l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina n° 1335 PG 100809 del 21/06/2012² alla BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl (c.f. e p. iva 03139131209), a seguito della richiesta di modifica non sostanziale del 12/10/2022³ in merito al piano di alimentazione dell'impianto.
2. Sostituisce, con il presente atto, la determina rilasciata da ARPAE DET-AMB-2019-2378 del 17/05/2019, in quanto è ridefinita la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto.
3. Dà atto che la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto comprende biomasse vegetali costituite da insilati da colture vegetali, sottoprodotti vegetali e dell'industria agroalimentare, effluenti zootecnici (pollina) e Sottoprodotti di Origine Animale. La quantità massima di biomasse in ingresso all'impianto non potrà superare il quantitativo massimo annuo pari a 18.500 tonnellate/anno, secondo la ripartizione indicativa riportata nella relazione allegata alla domanda stessa e specificata nella tabella seguente:

Insilati di cereali estivi ed autunno vernini	10.500 tonnellate/anno
Sottoprodotti lavorazione del pomodoro (bucchette)	700 tonnellate/anno
Sottoprodotti lavorazione delle olive (sansa)	400 tonnellate/anno
Sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi (patate, cipolle ...)	1.000 tonnellate/anno
Sottoprodotti della trasformazione della barbabietola da zucchero (polpe surpressate)	1.500 tonnellate/anno
Sottoprodotti della lavorazione dei cereali e dell'industria sementiera	1.600 tonnellate/anno
Sottoprodotti della trasformazione della frutta	300 tonnellate/anno

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - AACM

² L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio della autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

³ Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PG n° 167485 del 12/10/2022, pratica Sinadoc 36150/2022

Sottoprodotti dell'industria di panificazione, dolciaria e pasta alimentare	400 tonnellate/anno
SOA lattiero caseari e ovoprodotti	800 tonnellate/anno
Pollina	1.300 tonnellate/anno

Qualora, nel corso dell'anno solare, per condizioni gestionali dell'impianto non prevedibili e non programmabili, si dovesse ipotizzare un superamento della quantità totale di biomasse previste in autorizzazione o una diversa ripartizione tra le tipologie di biomasse sopra indicate, la BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl, dovrà darne debita comunicazione ad Arpae allegando una relazione che riporti quanto segue:

- le motivazioni che determinano la variazione dei quantitativi di biomasse, rispetto ai valori massimi riportati in autorizzazione;
- il quantitativo massimo previsto di biomasse da trattare nell'anno in corso e il relativo quantitativo giornaliero di materiale da caricare all'impianto;
- il calcolo del corretto dimensionamento dell'impianto (trincee, digestori, stoccaggio digestato) in relazione alla quantità di materiale in ingresso e al rispetto dei tempi di ritenzioni indicati in sede progettuale.

4. Stabilisce le seguenti prescrizioni:

- a. Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, in base a contratti scritti tra le parti, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n° 1496/2011;
- b. Lo stoccaggio delle biomasse, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci. E' fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
- c. Ad eccezione dei trinciati vegetali, buccette pomodoro, sansa di olive, polpe surpressate conservate tramite insilaggio, non è consentito lo stoccaggio di sottoprodotti con sostanza secca inferiore al 60% all'interno dell'impianto; l'intero carico del mezzo in ingresso (max 10 t) pertanto dovrà essere immediatamente immesso direttamente nel digestore primario attraverso apposito sistema di carico in modo tale da evitare durante le operazioni di travaso imbrattamenti nel terreno circostante la bocca di carico.
- d. I sottoprodotti con tenore di sostanza secca superiore al 60%, ad eccezione della pollina per la quale valgono le condizioni di stoccaggio di cui al successivo punto f, (sottoprodotti della lavorazione dei cereali e dell'industria sementiera, sottoprodotti dell'industria di panificazione, dolciaria e pasta alimentare) dovranno essere stoccati nell'impianto in porzioni delle trincee esistenti libere da insilati e coperti in modo tale da evitare il trasporto eolico. La copertura dovrà essere effettuata in modo da evitare che il telo venga divelto dal vento o che il cumulo rimanga parzialmente scoperto per la difficoltà di posizionare il telo nella parte più alta del cumulo (teli fissati alle pareti della trincea, tensostrutture, ecc.).
- e. I sottoprodotti della lavorazione del pomodoro (buccette), delle olive (sansa) e della barbabietola da zucchero (polpe surpressate), poichè presentano una sostanza secca inferiore al 60%, devono essere insilati o co-insilati con i trinciati vegetali. Qualora non sia possibile effettuare l'insilamento (conferimento in periodi diversi dall'approvvigionamento degli insilati o in modeste quantità), lo stoccaggio deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati. Dette biomasse inoltre dovranno essere inviate a lavorazione entro le 72 ore successive al loro conferimento.
- f. Il trasporto della pollina dovrà essere effettuato con mezzi chiusi al fine di evitare dispersione di materiale particellare e problematiche odorigene;
- g. Il tenore di sostanza secca della pollina avviata al processo di digestione anaerobica non dovrà essere inferiore al 60%;
- h. Lo stoccaggio e lavorazione della pollina non deve causare problematiche di impatto odorigeno;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- i. La pollina dovrà essere stoccata all'interno della tensostruttura chiusa su tre lati;
 - j. Le acque di lavaggio dei mezzi che trasportano SOA, riciclate in testa all'impianto di lavaggio, una volta esauste dovranno essere smaltite come rifiuto in impianti autorizzati.
 - k. L'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nella ricetta autorizzata è subordinato a un preventivo assenso da parte delle Autorità competenti.
 - l. I quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto 13.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

In data 12/10/2022⁴ la BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl ha presentato una richiesta di modifica non sostanziale, per l'impianto di produzione energia elettrica da biogas autorizzato dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003, con atto di determina n° 1335 PG 100809 del 21/06/2012 e successivi aggiornamenti⁵.

La richiesta di modifica non sostanziale comprende la variazione del piano di alimentazione delle biomasse all'impianto a digestione anaerobica. Tale variazione va pertanto a superare l'atto rilasciato da ARPAE - SAC di Bologna DET-AMB-2019-2378 del 17/05/2019 che è quindi sostituito dal presente.

In data 01/12/2022⁶ è stata richiesta documentazione integrativa alla quale l'azienda ha dato riscontro, in data 23/12/2022, con documentazione agli atti PG n° 210712/2022.

La valutazione tecnica espressa da ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana in data 09/02/2023⁷ ha giudicato che le integrazioni pervenute non rispondessero compiutamente ai chiarimenti richiesti e pertanto è stata formalizzata la comunicazione di motivi ostativi al rilascio della modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art 10 bis della L. n 241/90, per le motivazioni dettagliatamente illustrate nella nota PG 30620 del 20/02/2023.

L'azienda BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl ha inviato una relazione a risposta dell'art 10 bis, agli atti con PG 37813 del 02/03/2023.

In data 21/03/2023 ARPAE-APAM Distretto Pianura-Imola ha espresso parere favorevole⁸ con prescrizioni alla richiesta di modifica del piano di alimentazione con biomasse dell'impianto di produzione energia elettrica da combustione biogas.

Sono inoltre pervenuti i pareri favorevoli del comune di Budrio⁹ e dell'Azienda USL di Bologna, UO Veterinaria¹⁰.

⁴ Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PG n°167485 del 12/10/2022 pratica Sinadoc n°36150/2022

⁵ Autorizzazione unica ex art 12 del Dlgs 387/03 determina della Provincia di Bologna 1335 PG n°100809 del 21/06/2012, aggiornata per modifica non sostanziale con determina n°129 PG n° 10027 del 28/01/2015 e con AUA adottata da ARPAE atto DET-AMB-2017-2927 del 08/06/2017

⁶ Agli atti di ARPAE con PG n° 198003/2022

⁷ Agli atti con PG n°23888 del 09/02/2023

⁸ Agli atti con PG n°49608 del 21/03/2023

⁹ Agli atti con PG n°25281 del 10/02/2023

¹⁰ Agli atti con PG n°194757 del 25/11/2022

Si approva pertanto la nuova ricetta di alimentazione di biomasse in ingresso all'impianto come specificato al punto 3 del presente atto, condizionato alle prescrizioni tecniche e gestionali indicate al successivo punto 4.

Riferimenti Normativi

Si richiamano:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui alla L.R. N. 13/2015”;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018 e n. 90/2018 nelle quali sono stati approvati il nuovo Assetto Organizzativo Generale, l’Assetto Organizzativo Analitico e il documento Manuale Organizzativo di Arpae;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 29/2022 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 388/2022 con cui è stato conferito l’incarico di funzione denominato “Rifiuti ed Energia”.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Rifiuti ed Energia
Salvatore Gangemi
(documento firmato digitalmente)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.